



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N° 15224/DecA/19 del 04.07.2013

Oggetto: Calendario venatorio 2013/14.

- Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- Vista la L. R. 07.01.1977 n° 1, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la L. R. 29.7.1998, n° 23, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- Vista la "Direttiva Uccelli" 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;
- Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea;
- Visto il documento "*Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009*";
- Vista la guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42 trasmessa dall'ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28/7/2010;
- Vista la carta delle vocazioni faunistiche adottata con deliberazione della Giunta Regionale n° 42/15 del 4.10.2006 e i successivi aggiornamenti;
- Vista la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 04/01 dell' 11/06/2013 con la quale è stato adottato il nuovo foglio venatorio per le stagioni 2013/2014 e successive;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- Visto il DADA n. 18 del 14.6.2013 con il quale è stato adottato il nuovo foglio venatorio per le stagioni 2013/2014 e successive;
- Viste le proposte di calendario venatorio 2013/2014 trasmesse dalle Amministrazioni Provinciali (fatta eccezione per la Provincia di Olbia Tempio);
- Visti gli studi sull'avifauna migratoria di interesse venatorio in Sardegna (report 2011/2012 e report sintetico 2012/2013).
- Vista la nota n.11955 del 29/5/2013 con la quale l'Assessore della Difesa dell'Ambiente chiede un incontro con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il Ministero delle Politiche agricole e forestali, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche affari comunitari e con l'ISPRA per discutere alcune problematiche legate all'attività venatoria in Sardegna con particolare riferimento ai tordi.

Considerato che a seguito della succitata nota è stato attivato, con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il Ministero delle Politiche agricole e forestali, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche affari comunitari e con l'ISPRA un tavolo tecnico.

Considerato che il tavolo tecnico si è dimostrato disponibile ad approfondire i dati in possesso della Amministrazione regionale e di valutarli scientificamente al fine di una rivisitazione delle date di chiusura per queste specie.

Considerato che il Comitato regionale Faunistico nella seduta del 2/7/2013 ha deliberato a maggioranza, nelle more degli esiti del tavolo tecnico, la chiusura dei tordi (tordo bottaccio, tordo sassello e cesena) al 29 dicembre 2013;

Vista la Delibera 05/01 del Comitato Regionale Faunistico del 27/06/2013;

Vista la Delibera 06/01 del 2/7/2013 con la quale il Comitato Regionale Faunistico a maggioranza ha ritenuto:

- per la Tortora di confermare la pre-apertura per i giorni 1 e 5 settembre con un carniere giornaliero di 5 e riducendo a 15 il carniere stagionale stabilendo come data di chiusura il 31 ottobre 2013;
- di anticipare l'apertura generale della caccia al 22 settembre (anziché il 29 settembre) per tutte le specie, fatta eccezione per il colombaccio, la cornacchia grigia e la ghiandaia per le quali rimane fissata al 29 settembre 2013. Per queste ultime tre specie il Comitato si riserva di prolungarne l'attività venatoria sino alla prima decade di febbraio (previo parere dell'ISPRA);
- per la pernice sarda e la lepre sarda tre giornate intere rispettivamente il 22, 29 settembre e 6 ottobre 2013 anziché le tre mezze giornate precedentemente stabilite (29 settembre, 6 e 13 ottobre);



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- la chiusura dei tordi (tordo bottaccio, tordo sassello e cesena) al 29 dicembre 2013, riservandosi, nelle more degli esiti del tavolo tecnico, di prolungarne l'attività venatoria;
- di anticipare al 10 ottobre, anziché al 17 ottobre, l'esercizio dell'attività venatoria (tutte le domeniche, giovedì e festivi infrasettimanali, fatta eccezione per venerdì 1° novembre);
- di prevedere un caniere giornaliero anche per la cornacchia grigia;
- di vietare ai minori di anni 16 la partecipazione in qualità di battitori alle battute di caccia al cinghiale;
- di eliminare, nella disciplina della caccia alla posta senza l'uso del cane la frase ". Il fucile deve essere smontato o racchiuso in apposita custodia".
- di rettificare gli orari delle effemeridi inerenti l'orario di inizio e chiusura dell'attività venatoria;
- di integrare all'art. 3 dopo la lettera C) la seguente dicitura: "Qualunque sia il tipo di arma utilizzata, questa non potrà sparare, senza interventi di ricarica, più di tre colpi in successione".

D E C R E T A

- Art. 1) - L'attività venatoria in Sardegna per la stagione 2013/2014 è consentita secondo le disposizioni contenute nel presente Decreto.
- Art. 2) - I titolari di porto d'arma per uso di caccia che intendono esercitare l'attività venatoria nel territorio della Regione Sardegna devono dimostrare in ogni momento di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio della caccia in Sardegna rilasciata nei modi indicati all'art. 46 della L. R. n° 23 del 29.07.1998.
- Art. 3) - L'esercizio dell'attività venatoria è consentito con l'uso del fucile:
- a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
 - b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40;
 - c) a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40.
- Qualunque sia il tipo di arma utilizzata, questa non potrà sparare, senza interventi di ricarica, più di tre colpi in successione.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Nell'arma rigata non è consentito l'uso di munizioni completamente blindate.

L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia al cinghiale e alla volpe con il sistema della battuta.

Art. 4) - I cacciatori non residenti in Sardegna che intendono esercitare la caccia nel territorio della Regione Sardegna con cani al seguito devono poter dimostrare che gli stessi cani risultino iscritti presso l'anagrafe canina della propria regione di residenza e siano in regola con le norme sanitarie vigenti.

Art. 5) - Per l'annata venatoria 2013/2014 è consentito l'esercizio della caccia esclusivamente alle specie di selvaggina, con il rispetto dei tempi e delle modalità di cui all'**allegato 1** (facente parte integrante del presente Decreto) e secondo l'orario di seguito riportato:

nei giorni 1 e 5 settembre	dalle ore 6.00 alle ore	20.30	(orario legale)
nei giorni 22 e 29 settembre	dalle ore 6.20 alle ore	20.10	(" ")
il giorno 6 ottobre	dalle ore 6.30 alle ore	20.00	(" ")
dal 10 al 26 ottobre	dalle ore 6.45 alle ore	19.30	(" ")
il giorno 27 ottobre	dalle ore 5.50 alle ore	18.25	(orario solare)
dal 3 al 15 novembre	dalle ore 6.05 alle ore	18.10	(" ")
dal 16 al 30 novembre	dalle ore 6.25 alle ore	18.00	(" ")
dal 1° al 15 dicembre	dalle ore 6.40 alle ore	18.00	(orario solare)
dal 16 al 31 dicembre	dalle ore 6.50 alle ore	17.55	(" ")
dal 2 al 15 gennaio	dalle ore 6.45 alle ore	18.05	(" ")
dal 16 al 31 gennaio	dalle ore 6.35 alle ore	18.05	(" ")

Art. 6) - L'esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 1° novembre, 25 dicembre 2013 e 1° gennaio 2014.

Art. 7) - La caccia alla volpe è consentita anche con il sistema della battuta nelle giornate stabilite per la caccia al cinghiale.

Art. 8) - Il cacciatore, in una giornata di caccia e nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'**allegato 2** (facente parte integrante del presente Decreto), alle voci carniere giornaliero e stagionale.

Art. 9) - La caccia alla posta senza l'uso del cane è così disciplinata:

Gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia.

Considerato che alcuni periodi coincidono con l'inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino e del Grifone, specie nidificanti in pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l'involto dei



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

giovani di grifone, gli appostamenti per la caccia dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti (rocciose verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri).

E' vietata la caccia nell'unica area nidificante del Grifone in Italia e in particolare nelle ZPS ITB023037 "Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta" e ITB013044 "Capo Caccia", in ossequio a quanto disposto con il DADA n. 13 del 1/02/2012.

E' vietata la caccia in forma vagante; il trasporto delle armi (nel percorso di andata e ritorno dall'appostamento e gli eventuali ulteriori spostamenti) dovrà avvenire esclusivamente senza cartucce all'interno della canna/canne e/o dell'eventuale caricatore. La raccolta della selvaggina abbattuta dovrà avvenire con il fucile scarico.

In ogni posta non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori. La distanza tra gli appostamenti deve essere superiore ai 150 metri.

L'appostamento dovrà essere collocato ad una distanza superiore a 150 metri dal perimetro di:

- Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;
- Zone temporanee di ripopolamento e cattura;
- Aree protette istituite ai sensi della normativa regionale e nazionale.

Per la preparazione degli appostamenti possono essere utilizzati residui di potatura o in alternativa materiale sintetico. Non possono invece essere utilizzati parti appositamente tagliate di piante da frutto né parti di specie appartenenti alla flora spontanea protetta. Gli appostamenti comunque devono avere il requisito dell'immediata rimovibilità.

E' fatto obbligo al cacciatore di raccogliere i bossoli delle cartucce sparate e di rimuovere i materiali usati e i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine della giornata di caccia.

Art. 10) - Per la stagione venatoria 2013/2014 e per quelle successive viene adottato il foglio venatorio (**allegato 3**) facente parte integrante e sostanziale del presente Decreto (in ossequio al DADA n. 18 del 14.6.2013 riportato di seguito integralmente).

Ferma restando la validità dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, il cacciatore è tenuto annualmente a:

- ritirare presso il Comune di residenza il foglio di cui all'allegato 1 che dura per una sola stagione venatoria. L'incaricato comunale provvederà a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro e a consegnarlo al cacciatore, che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma;
- consegnare al Comune di residenza, entro il **1° marzo di ogni anno**, l'originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, sempre presso il Comune di Residenza, il foglio per l'annata venatoria successiva;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- Il Comune è tenuto a ritirare il foglio venatorio anche dopo la data di scadenza e, se richiesto, a rilasciare quello nuovo, ferma restando la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.
- In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
- Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.
- Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre **1° marzo di ogni anno** (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio di suddetto foglio al Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari;

- Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve consegnare entro il **1° marzo di ogni anno** il suddetto foglio (cartaceo) debitamente compilato al Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari.
- Contestualmente alla ricezione del foglio venatorio l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio Tutela della Natura, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetterà all'indirizzo di residenza del Cacciatore (ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l'annata venatoria successiva.

In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.

Relativamente alla sanzione di cui sopra si ricorda che ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettera a), della L.R. 23/98, la vigilanza sull'applicazione della L.R. 23/98 è affidata oltretutto al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e alle altre Forze dell'Ordine anche “... **alle guardie comunali, urbane e campestri** ...”. Sarà pertanto cura di ogni Comando di Polizia Municipale provvedere in merito.

Le Amministrazioni Provinciali, entro il **31/12/2013**, trasmetteranno alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, un database contenente, i dati anagrafici e venatori dei cacciatori residenti nel singolo Comune. Tali dati saranno caricati dalle Amministrazioni Provinciali sulla base dell'elenco trasmesso dalle stesse Amministrazioni Comunali la scorsa stagione venatoria.

Le Amministrazioni Comunali, dovranno registrare sul database:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

- i dati dei nuovi cacciatori;
- eventuali modifiche (rinnovi di porto d'arma e autorizzazioni Regionale) dei cacciatori già in anagrafe.
- i dati relativi agli abbattimenti effettuati da ogni cacciatore nell'ambito di ogni singola giornata di caccia (a partire dalla stagione venatoria 2013/2014).

Nelle more di attivazione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA II) le Amministrazioni Comunali dovranno trasmettere alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, entro il **20 marzo** di ogni anno copia del database aggiornato.

Le Amministrazioni Provinciali dovranno trasmettere all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, entro il **31 marzo** di ogni anno copia del database aggiornato contenente i dati dei cacciatori di tutti i Comuni ricadenti nel territorio di competenza.

Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:

- Sigla della Provincia / Province in cui va a caccia.
- Autogestita o AATV in cui va a caccia.
- Eventuale ATC per la caccia fuori Regione.
- Giorno e mese.

Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, è obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo appena incarnierato (si scrivono i numeri senza usare segni) .

Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul foglio venatorio, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di caccia (si scrive il numero complessivo e non si devono usare segni).

Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione dei capi deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia (si scrivono i numeri senza usare segni).

I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino.

In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.

Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull'apposita colonna "TOTALE" il numero complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.

Art. 11) - E' vietata l'esportazione della pernice sarda (*Alectoris barbara*), del cinghiale (*Sus scrofa meridionalis*) e della lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) dal territorio della Sardegna.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Solo i cacciatori muniti di regolare porto d'arma per uso di caccia e in possesso dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 2 del presente Decreto, che si recano fuori del territorio della Sardegna, possono portare un numero di capi di selvaggina non superiore a quello consentito per una giornata (carniere giornaliero) in ossequio al precedente art. 8 e all'**allegato 2**. Non può essere introdotto negli spazi destinati ai servizi di porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito nel comma precedente.

Per l'esportazione del cinghiale, delle sue parti, o dei relativi trofei della Sardegna, dovranno osservarsi le disposizioni sanitarie emanate dalle competenti Autorità.

Art. 12)

a) E' sempre vietato:

- per i minori di 16 anni, partecipare in qualità di battitori alle battute di caccia al cinghiale;
- uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selvatica non compresa nell'allegato 1;
- l'esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone;
- la caccia alla folaga, ai palmipedi ed al coniglio selvatico con il sistema della battuta;
- la caccia alla posta alla beccaccia;
- l'acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva o morta o parte di essa (senza l'apposita autorizzazione);
- la conciatura di pelli e l'imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto è esteso anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di caccia chiusa, salvo rilascio di apposta autorizzazione;
- l'esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d'arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni;
- l'addestramento dei cani nei due giorni antecedenti l'apertura generale della caccia (20 e 21 settembre 2013);
- sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari;
- l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra). E' vietato altresì sparare, con l'utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.

b) In ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184, nei territori ricadenti all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) non coincidenti con aree protette ai sensi della L. 394/91 e delle LL.RR. 31/89 e 23/98 è inoltre vietato:

- *l'attività venatoria nei giorni 1, 5 settembre 2013;*



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- *l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;*
- *l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie di combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);*
- *l'addestramento dei cani prima del 1° di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

In ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184, *nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietato l'abbattimento in data antecedente al 1° ottobre di esemplari appartenenti alle specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella.*

Art. 13) - I soci delle zone autogestite sono obbligati, per quanto disposto dall'art. 97 della L.R. n° 23/98, ad esercitare l'attività venatoria alla lepore e alla pernice sarda, nelle giornate stabilite dal Calendario venatorio regionale (22, 29 settembre e 6 ottobre 2013) unicamente ed esclusivamente all'interno della zona in concessione autogestita.

Art. 14) - E' fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l'uso del gilet ad alta visibilità durante l'esercizio della caccia grossa organizzata con il sistema della battuta.

Art. 15) - Per quanto non previsto nel presente Decreto si applicano le seguenti disposizioni vigenti in materia di:

- tutela della fauna selvatica ed attività venatoria (L. 157/92 – L.R. 23/98);
- aree naturali protette (L. 394/1991 e L.R. 31/89);
- zone boscate percorse dal fuoco (L. 353/2000);
- misure di tutela sanitarie stabilite dai D.A.I.S. in attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine e controllo della Trichinellosi in Sardegna.

L'Assessore

Andrea Mario Biancareddu



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Allegato 1

Specie cacciabili, periodi di attività venatoria

mesi	Giornate di caccia														
	settembre			ottobre			novembre			dicembre			gennaio		
	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°
Giornata	Giornata intera														
Tortora (<i>Streptopelia t.</i>)	1, 5*	22	29	6	Dal 10	Al 31									
Pernice sarda		22	29	6											
Lepre sarda		22	29	6											
Coniglio selv.		22	29	6	Dal 10							Al 29			
Germano reale		22	29	6	Dal 10										Al 30
Alzavola		22	29	6	Dal 10										Al 30
Codone		22	29	6	Dal 10										Al 30
Fischione		22	29	6	Dal 10										Al 30
Mestolone		22	29	6	Dal 10										Al 30
Moriglione		22	29	6	Dal 10										Al 30
Beccaccia		22	29	6	Dal 10									Al 19	
Beccaccino		22	29	6	Dal 10										Al 30
Gallinella d'acqua		22	29	6	Dal 10										Al 30
Pavoncella		22	29	6	Dal 10										Al 30
Frullino		22	29	6	Dal 10										Al 30
Porciglione		22	29	6	Dal 10										Al 30
Folaga		22	29	6	Dal 10										Al 30
Allodola		22	29	6	Dal 10							Al 29			
Merlo		22	29	6	Dal 10							Al 29			
Quaglia		22	29	6	Dal 10							Al 29			
Cesena		22	29	6	Dal 10							Al 29			
Tordo bottaccio		22	29	6	Dal 10							Al 29			
Tordo sassello		22	29	6	Dal 10							Al 29			
Cornacchia grigia			29	6	Dal 10										Al 30
Ghiandaia			29	6	Dal 10										Al 30
Colombaccio			29	6	Dal 10										Al 30
Volpe		22	29	6	Dal 10										Al 30
Cinghiale	nei giorni:						3	10,17	24	1,8	15	22,26,29	5,6	12,19	26,30

La caccia è consentita anche in forma vagante e con l'uso del cane:

- nei giorni 22, 29 settembre e 6 ottobre 2013 giornata intera;
- dal 10 ottobre per l'intera giornata nei giorni di giovedì, domenica e festivi infrasettimanali (fatta eccezione per il 1° novembre, il 25 dicembre e il 1° gennaio).

La caccia è consentita solo alla posta e senza l'uso del cane nei giorni:

* 1 e 5 settembre 2013;

La caccia al cinghiale è consentita anche con il sistema della battuta e con l'uso della munizione a palla unica.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Allegato 2

Specie cacciabili, carniere giornaliero e stagionale

SPECIE	Carniere giornaliero			Carniere stagionale	
Tortora	5			Tortora: non più di 15 capi a stagione	
Pernice sarda	2			Pernice sarda: non più di 6 capi a stagione	
Lepre sarda	1			Lepre sarda: non più di 3 capi a stagione	
Coniglio selvatico	5				
Germano reale	10	Non più di 10 capi complessivamente	Non più di 15 capi complessivamente		
Alzavola	10				
Codone	5				
Fischione	10				
Mestolone	10				
Moriglione	10				
Codone					Codone : non più di 25 capi a stagione
Beccaccia	3	Non più di 30 capi complessivamente		Beccaccia : non più di 20 capi a stagione	
Beccaccino	10				
Gallinella d'acqua	10				
Pavoncella	5				Pavoncella : non più di 25 capi a stagione
Frullino	10				
Porciglione	10				
Folaga	10				
Allodola	10				allodola : non più di 50 capi a stagione
Merlo	30				
Quaglia	5				Quaglia : non più di 25 capi a stagione
Cesena	30				
Tordo bottaccio	30				
Tordo sassello	30				
Ghiandaia	30				
Colombaccio	15				
Cornacchia	30				
Volpe	3 *				
Cinghiale	**				

* Nell'arco di una giornata non si potranno altresì abbattere più di 3 volpi per cacciatore in forma di caccia vagante e non più di 15 volpi per compagnia con il sistema della battuta.

** in una giornata non potranno essere abbattuti più di 4 cinghiali ogni 5 fucili o frazione di 5, con un massimo di 20 cinghiali per compagnia. Ove nel corso delle battute venissero raggiunti o inavvertitamente superati i limiti anzidetti, la caccia deve essere interrotta. I capi abbattuti inavvertitamente oltre il limite anzidetto, devono essere devoluti in beneficenza, sotto le direttive dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Allegato 3

Foglio del libretto venatorio

Regione Autonoma della Sardegna
 io valido per l'annata venatoria _____, parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione regionale n° _____, rilasciata al Sig. _____ in possesso del porto d'arma n° _____ del _____

Sigla Prov.																									
Autogestita/AATV																									
ATC caccia fuori Reg.																									
Giornate		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Totale n°	
Giorno																									
Mese																									
STANZIALE																									
Pernice sarda																									
Lepre sarda																									
Coniglio																									
Cinghiale																									
Volpe																									
MIGRATORIA																									
Tortora Streptopelia t.																									
Tordo bottaccio																									
Tordo sassello																									
Colombaccio																									
Beccaccia																									
Beccaccino																									
Merlo																									
Quaglia																									
Allodola																									
Fischione																									
Folaga																									
Frullino																									
Gallinella d'acqua																									
Germano reale																									
Ghiandaia																									
Codone																									
Mestolone																									
Moriglione																									
Pavoncella																									
Porciglione																									
Alzavola																									
Cesena																									
Cornacchia g.																									

Regione Autonoma della Sardegna
 io valido per l'annata venatoria _____, parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione regionale n° _____, rilasciata al Sig. _____ in possesso del porto d'arma n° _____ del _____

Sigla Prov.																									
Autogestita/AATV																									
ATC caccia fuori Reg.																									
Giornate		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	Totale n°	
Giorno																									
Mese																									
STANZIALE																									
Coniglio																									
Cinghiale																									
Volpe																									
MIGRATORIA																									
Tortora Streptopelia t.																									
Tordo bottaccio																									
Tordo sassello																									
Colombaccio																									
Beccaccia																									
Beccaccino																									
Merlo																									
Quaglia																									
Allodola																									
Fischione																									
Folaga																									
Frullino																									
Gallinella d'acqua																									
Germano reale																									
Ghiandaia																									
Codone																									
Mestolone																									
Moriglione																									
Pavoncella																									
Porciglione																									
Alzavola																									
Cesena																									
Cornacchia g.																									

Timbro Comune di _____, firma incaricato comunale _____, data _____

I cacciatore deve compilare esclusivamente il presente foglio e consegnarlo al Comune di residenza entro il 1° marzo.